

Codice A1103A

D.D. 18 novembre 2024, n. 1405

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 426 COV2020).



ATTO DD 1405/A1103A/2024

DEL 18/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 426 COV2020)

isti gli atti trasmessi, con nota 138/4-2-2020 del 01/04/2020 dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - stazione di Gattinara a carico del signor *omissis* nato a *omissisomissis* e residente in *omissisomissis*, con processo verbale n. 138/4-2/2020 del 31/03/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Gattinara in località Torre delle Castelle, per la seguente violazione:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020 relativo all'obbligo nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, di permanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione della residenza o del domicilio con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo con richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 22 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n.34 del 21/03/2020

valutata la documentazione sanitaria allegata e che testimonia le condizioni psicofisiche del trasgressore;

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento ritenendo la sussistenza di cause giustificative dell'allontanamento oltre i limiti previsti dalla norma, rappresentate dalla condizione psicofisica del trasgressore;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti